

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Provv.to n. 26 /2020

Perugia 22 marzo 2020

Il Presidente Mariella Roberti,

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 01 marzo 2020 in ulteriore attuazione del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 08 marzo 2020 e il D.L. 08 marzo 2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il più recente **D.L.** 17 marzo 2020 n. 18 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello stesso giorno titolato "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che, all'art. 83 co 1 prevede, per il periodo dal 09 marzo al 15 aprile, il rinvio d'ufficio delle udienze civili e penali a data successiva al 15 aprile 2020 ad eccezione delle urgenze indicate al comma 3;

viste le note n. 573/2020 a firma del Vice Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia avente ad oggetto informazioni generali e questioni organizzative per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus, le note n. 45009 del 03.03.2020 e n. 47725 del 07.03.2020 recanti aggiornamenti di indicazioni sulle stesse questioni;

visto il DPCM 22 marzo 2020;

visti i provvedimenti già adottati nelle date 02, 05, 9, 12 e 16 marzo 2020;

visto il proprio decreto in data 16 marzo 2020 che, ritenendo indispensabile, per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19, la massima contrazione possibile dei contatti non necessari tra individui ha previsto, oltre alla drastica riduzione degli utenti (già prevista in precedenza), anche la riduzione della presenza del personale amministrativo che lavora all'interno degli uffici e ciò anche in adesione alla direttiva . 02/2000 del Ministero della Pubblica Amministrazione (va ridotta,la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e che il ricorso al lavoro agile in tempo di emergenza epidemiologica è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa);



rilevato che la già ridotta presenza del personale amministrativo deve essere ulteriormente contratta anche in relazione al DPCM 22 marzo 2020 contenente ulteriori misure restrittive e che tale contrazione renderà estremamente arduo effettuare tempestivamente le comunicazioni dei rinvii operati dai giudici o dal collegio sia nelle cause civili sia nei procedimenti penali (risultano già accumulati 130 provvedimenti di rinvio delle cause civili non ancora comunicati);

che l'indicata ridotta presenza rende altresì non possibile sia il tempestivo deposito dei provvedimenti dei giudici sia la tempestiva accettazione degli atti di parte (nel civile: ricorsi, memorie di costituzione, note autorizzate, comparse conclusionali, memorie di replica, istanze e richieste in genere; nel penale: liste testi, impugnazioni, memorie, istanze e richieste in genere);

che, peraltro, ai sensi dell'art. 83 co. 2 "dal 09 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. ...";

che deve altresì tenersi conto dei procedimenti urgenti indicati all'art. 83 co. 3 D.L. 17 matrzo 2020 n. 18;

sentiti i Presidenti di Sezione, il Procuratore della Repubblica F.F., la Dirigente del Tribunale e il Presidente del Consiglio dell'Ordine;

DISPONE

Tutte le udienze civili e penali fissate tra il 09 marzo e il 15 aprile 2020 si intendono rinviate a data successiva al 15 aprile 2020; la data di rinvio sarà successivamente comunicata nei modi previsti dalla legge (per il settore civile dalle disposizioni sul processo telematico e dal codice di procedura civile, per il settore penale dal codice di procedura penale e dall'art. 83 co. 13 d.l. 17 marzo 2020 . 18);

la chiusura al pubblico delle Cancellerie del settore civile, volontaria giurisdizione e penale; sarà consentito l'accesso degli avvocati e delle parti, esclusivamente per attività assolutamente urgenti, previo appuntamento telefonico ovvero via mail; i contatti via mail avverranno per ciascun settore sugli indirizzi telematici indicati nell'elenco allegato al provvedimento 16 marzo 2020 a cui sono allegate le indicazioni sui presidi di cancelleria;

l'ulteriore riduzione del numero di persone addette a ciascun presidio di cancelleria come da provvedimento adottato contestualmente dalla Dirigente amministrativa del Tribunale al quale per questa parte si rinvia;

INVITA

gli avvocati, nel settore civile, nell'ambito di uno spirito di collaborazione che si auspica caratterizzi la presente fase di emergenza, a sospendere l'invio telematico di

qualunque atto che non sia collegato alla prevista trattazione di un procedimento caratterizzato da urgenza, già indicato come tale dal giudice; in caso di invio di atti non caratterizzati da urgenza la Cancelleria non ne può assicurare il deposito; si richiama in proposito l'ulteriore esigenza di limitare l'invio degli atti per consentire al presidio di Cancelleria in servizio di individuare e lavorare gli atti urgenti (più invii vengono fatti minore è la possibilità di individuare quello effettivamente urgente);

RAPPRESENTA

A tutti i magistrati, professionali e onorari, che tutti i depositi dei provvedimenti non caratterizzati da urgenza saranno lavorati dalla Cancelleria solo a seguito dell'esaurimento delle attività urgenti e che ciò avverrà anche per i provvedimenti di rinvio delle udienze; questi ultimi saranno comunicati alle parti dalle persone presenti nel presidio all'esaurimento delle attività urgenti.

INVITA

Tutti i magistrati professionali e onorari ad accedere agli uffici esclusivamente per svolgervi attività urgenti (a titolo esemplificativo: gli impegni del magistrato di turno direttissime, quelli del magistrato di turno GIP arresti e fermi, dei magistrati del settore penale che devono trattare un'udienza di persona sottoposta a misura cautelare che ne abbia richiesto la trattazione; quelli del giudice civile che deve adottare provvedimenti urgenti nel settore di appartenenza). I presidenti di sezione e il coordinatore GIP – GUP accederanno agli uffici, oltre che per attività urgenti, anche per svolgervi interventi di direzione e coordinamento della sezione di appartenenza.

AUTORIZZA

Per il settore penale, gli avvocati al deposito tramite PEC delle sole istanze di modifica di misure cautelari, richieste riesame e appelli ex art. 310 c.p.p. ovvero nomine di fiducia solo se collegate ai procedimenti urgenti in trattazione ESCLUSIVAMENTE ENTRO L'ORARIO di ACCETTAZIONE in formato analogico e, quindi, ENTRO LE ORE 13.

Le istanze eventualmente pervenute oltre l'orario indicato saranno considerate come pervenute nel giorno successivo.

DISPONE

con riferimento ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE CIVILE

i procedimenti per separazione e/o divorzio, di modifica delle condizioni di separazione e/o divorzio e di regolamentazione della responsabilità genitoriale per le coppie non unite in matrimonio o comunque in quelli in cui ove si controverta in ordine ad obbligazioni alimentari in favore dei figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, saranno trattate esclusivamente nei casi nei quali sussistano ragioni di urgenza che il giudice istruttore o il giudice delegato all'istruttoria valuterà caso per caso; rilevando che, nella maggior parte delle ipotesi, le questioni relative alle obbligazioni alimentari sono già state definite con il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c. (separazioni giudiziali), ex art. 4 l. 898/1970 (divorzi

giudiziali) ovvero, per le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio, con la sentenza/decreto di omologa per la separazione, con la sentenza per il divorzio ovvero ancora, per la responsabilità genitoriale di coppie non unite in matrimonio, con provvedimenti collegiali provvisori che hanno regolamentato il mantenimento dei figli;

le udienze presidenziali di separazione saranno trattate esclusivamente nei casi nei quali si controverta sugli assegni di mantenimento (obbligazioni alimentari) nei confronti dei figli minori o maggiori d'età non autosufficienti previa valutazione circa l'effettiva urgenza;

le udienze presidenziali di divorzio saranno trattate esclusivamente nei casi nei quali si pongano questioni sugli assegni di mantenimento nei confronti dei figli minori o maggiori d'età non autosufficienti non adeguatamente definite in sede di separazione, da valutarsi caso per caso.

i procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; tali esami saranno quindi eseguiti solo nelle situazioni di assoluta indifferibilità utilizzando il sistema dell'audizione a distanza tramite Skype o strumento telematico equivalente:

i procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);

i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione volontaria della gravidanza);

i procedimenti per l'adozione di **ordini di protezione** contro gli **abusi familiari** (342 bis c.c. e 736 bis c.p.c.);

i procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

i procedimenti di cui all'articolo 283 e 373 del codice di procedura civile;

tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

Tutte le attività connesse alla trattazione dei procedimenti ritenuti urgenti potranno essere svolte con modalità "da remoto" con l'utilizzazione di Microsoft Teams, le parti e i loro difensori si adopereranno per consentire tale modalità di collegamento, ovvero, sulla base della valutazione effettuata dal giudice, ove non vi sia necessità della presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni per la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Le audizioni domiciliari degli interdicendi o beneficiandi dell'amministrazione di sostegno, ove urgenti, si svolgeranno esclusivamente tramite collegamento Skype o altro mezzo di collegamento audio-video a distanza; le parti e i loro difensori si adopereranno per consentire tale modalità di collegamento e si chiede al responsabile CISIA per il distretto di Perugia di prestare collaborazione al fine indicato;

con riferimento ALL'ATTIVITA' GIURISDIZIONALE NEL SETTORE PENALE

sono escluse dal rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020:

le udienze di convalida arresto o fermo

le udienze in cui i detenuti, gli internati, i proposti (misure di prevenzione), gli imputati o i loro difensori espressamente chiedono che si proceda e si tratti di:

- a. Udienze a carico di persone detenute o internate;
- b. Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- c. Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d. Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

Con particolare riferimento alle istanze di trattazione delle udienze a carico di persone detenute o internate o di quelle in cui comunque si trattano procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza

DISPONE

Che le istanze di trattazione siano inviate al Tribunale almeno 24 ore prima dell'udienza.

CONFERMA LA RICHIESTA AI

Giudici e Ai Presidenti dei collegi di revocare tutte le traduzioni o le autorizzazioni ad allontanarsi dagli arresti domiciliari dal luogo di obbligo di dimora, ovvero le autorizzazioni di sospensione dei divieti di avvicinamento gia' disposte per i procedimenti già fissati fino al 15 aprile salvi i casi di trattazione urgente già disposta dal giudice;

QUANTO ALLE ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DISPONE

Che il presente provvedimento è applicabile anche alle attività di Cancelleria e a tutte le udienze dei Giudici di Pace del circondario.

A tal fine dispone la chiusura delle Cancellerie degli uffici del Giudice di Pace del Circondario. Solo in caso di motiva urgenza, potrà essere consentito l'accesso previo appuntamento telefonico o tramite comunicazione telematica come da allegato ovvero, per gli uffici del circondario, rivolgendosi ai presidi di Polizia Municipale dei rispettivi comuni (Castiglione del Lago, Città di Castello, Gubbio, Città della Pieve).

I rinvii delle udienze civili e delle udienze penali predisposti dai Giudici saranno comunicati dalla Cancelleria non appena possibile.

Si comunichi ai Presidenti di Sezione al coordinatore dell'Ufficio GIP-GUP, a tutti i Magistrati, professionali e onorari, a tutti i Giudici di pace, al Dirigente amministrativo, ai Direttori amministrativi a tutto il Personale.

Si comunichi inoltre al Presidente della Corte d'appello, al Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine nonché al sig. Prefetto di Perugia e al Direttore della Casa Circondariale di Perugia.

Il Presidente del Tribunale Mariella Roberti 1 /

6